Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Martedì, 10 giugno 1930 - Anno VIII** — **Numero 135**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Duzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte** Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi o decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1029.**

LEGGE 26 maggio 1930, n. **706.**

Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, è sostituito il seguente:

« La presente regola non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalle Provincie, siano essi istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1030.**

LEGGE 1° maggio 1930, n. **710.**

Modificazione dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ultima parte del 2° comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, è modificata come segue:

« Almeno il tre per cento del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, almeno il sette per cento dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro e dei

lavoratori è devoluto alle spese per l'educazione nazionale, per l'istruzione professionale, nonchè per l'assistenza sociale e tecnica, nella misura e con le modalità che saranno fissate mediante decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere delle Confederazioni interessate, previ accordi con i Ministri competenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1031.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 711.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182, che riordina il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182, che riordina il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1032.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 700.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XII Fiera campionaria internazionale di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XII Fiera campionaria internazionale che si terrà in Padova dal 7 giugno al 22 giugno 1930, godranno della protezione stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 19. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1033.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 702.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella prima Esposizione dopolavoristica nazionale di arte e mestieri di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella prima Esposizione dopolavoristica nazionale di arte e mestieri che si terrà a Bolzano dal 24 maggio al 30 novembre 1930, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1034.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 701.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella II Mostra del giocattolo italiano in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella II Mostra del giocattolo italiano che si terrà in Milano dal 24 maggio al 4 giugno 1930, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1035.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. 704.

Estensione al comune di Acquaviva delle Fonti delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, diretta ad ottenere l'estensione a suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 24 luglio 1924, col quale fu approvato il progetto redatto il 20 luglio 1921 dall'ingegnere Enrico Ambrosini per la costruzione della fognatura del comune di Acquaviva delle Fonti, ai sensi e per gli effetti della legge 23 settembre 1920, n. 1365, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Bari in data, rispettivamente, 18 maggio e 28 giugno 1928;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Acquaviva delle Fonti le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

E' confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate dal progetto per la costruzione della fognatura del Comune suddetto, redatto in data 20 luglio 1921 dall'ing. Enrico Ambrosini, ed è assegnato il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto pel compimento delle opere stesse.

Art. 3.

E' approvato il testo unico del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina di Acquaviva delle Fonti, deliberato da quel podestà con atto in data 25 settembre 1927.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.

Proroga al 31 agosto 1930 del termine della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, è stato riconosciuto con ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1772, con il quale l'on. Gino Marelli è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente, con l'incarico di provvedere alla sistemazione ed alla riorganizzazione dell'Amministrazione dell'Ente stesso;

Considerato che il termine di mesi sei assegnato al predetto commissario è scaduto senza che egli abbia potuto espletare l'incarico affidatogli;

Vista la proposta di proroga a tale termine, formulata da S. E. il prefetto di Como, con nota del 22 aprile 1930, n. 1222;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria dell'Istituto citato, per dar modo al commissario di condurre a termine il proprio mandato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato all'on. Gino Marelli quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, è prorogato al 31 agosto 1930.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 174.

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1930.

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a nove posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1930-VIII, col quale è stato aperto un concorso per esami a nove posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare:

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 20 gennaio 1930-VIII è costituita come segue:

1° S. E. il gr. uff. Emilio Bodrero, professore ordinario nella Regia università di Padova, vice presidente della Camera dei deputati, presidente;

2° comm. Camillo Manfroni, professore ordinario nella Regia università di Roma, senatore del Regno, membro;

3° cav. di gr. cr. Amedeo Giannini, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario onorario con rango di 1ª classe, consigliere di Stato, membro;

4° comm. Gino Arias, professore ordinario nella Regia università di Firenze, membro;

5° comm. Arrigo Cavaglieri, professore ordinario nella Regia università di Napoli, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

il comm. Ugo Silvestri, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, per la lingua tedesca;

il comm. Augusto Rosso, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, per la lingua inglese;

il nob. Carlo dei marchesi de Constantin di Chateauneuf, Regio console generale di 2ª classe, per la lingua francese.

Il Regio console Ugo Turcato disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1930.

Riattivazione dei termini per la presentazione delle denuncie di successione nelle provincie di Belluno e Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1363, furono riattivati i termini già sospesi con decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 670, per le denuncie di successione apertesi nei territori invasi dal nemico e in quelli compresi nella zona di operazioni di guerra e viciniori indicati dal decreto 15 aprile 1918 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che in diversi Comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri essendo stati soppressi, alterati o ridotti registri, libri censuari e mappe catastali ed essendosi perciò resa impossibile l'identificazione dei beni, con l'art. 2 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1363, si stabilì che la decorrenza del termine per la presentazione delle denuncie di successione dei beni immobili situati nei Comuni stessi dovesse essere fissata con decreto del Ministero delle finanze dopo che gli uffici censuari e catastali fossero stati riordinati;

Considerato che è ultimata la sistemazione dei catasti in tutti i Comuni indicati nel succitato decreto del Presidente dal Consiglio dei Ministri per le provincie di Belluno e Venezia;

Decreta:

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto devono essere presentate le denuncie relative a successioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1363, per i beni immobili situati nei Comuni indicati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 1918 per le provincie di Belluno e Venezia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 388. — PIA.

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1930.

Norme per l'esecuzione della legge 7 aprile 1930, n. 456, concernente modificazioni di alcune tasse di bollo e provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 7 aprile 1930, n. 456, contenente modificazioni di alcune tasse di bollo, provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni;

Considerato che alle variazioni di bilancio previste dal suddetto art. 5 dovrà provvedersi con successivo decreto Ministeriale dopo che sarà stato pubblicato lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1930-1931;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, entreranno in vigore il 1° luglio 1930.

Art. 2.

La tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe, di cui all'art. 59 della tariffa allegato *A* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è stabilita in base alle seguenti aliquote:

a) per somme fino a lire 100 . . . . centesimi 30
b) per somme oltre lire 100 . . . . » 70

La tassa di bollo sulle inserzioni, avvisi, annunzi, ecc., di cui all'art. 87 della citata tariffa allegato *A* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è stabilita in L. 1,80 per ogni 100 lire del costo dell'inserzione.

La tassa per ogni avviso non può essere inferiore a centesimi 25 ed è comprensiva di quella di quietanza.

Gli editori e gli impresari hanno diritto di rivalsa delle tasse commisurate a norma del presente articolo rispettivamente sugli abbonati e sugli interessati.

Art. 3.

La tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali di cui al comma primo del precedente articolo deve essere liquidata, in via provvisoria, a decorrere dal 1° luglio 1930, alla scadenza di ciascun trimestre in base all'importo ed al numero degli abbonamenti accertati per l'anno precedente salvo agli editori a presentare, a fine d'anno, la denunzia per l'assestamento della tassa riscossa in via provvisoria.

Il pagamento delle singole rate deve essere eseguito entro i venti giorni successivi a ciascun trimestre.

La tassa di bollo sulle inserzioni, avvisi, annunzi, ecc. di cui al secondo comma del precedente articolo verrà liquidata nella misura dell'1,80 per cento sulle denuncie che verranno presentate a decorrere dal 1° luglio 1930 a norma dell'art. 33 della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Quanto agli abbonamenti annuali già conclusi per l'anno 1930 le rate trimestrali che verranno a scadere dopo il 1° luglio 1930 sono soggette all'aumento del 20 per cento.

Art. 4.

Il pagamento all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani della somma di L. 1.000.000, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento, stabilita con l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, verrà eseguito in due rate semestrali posticipate entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno a cominciare da quella scadente nel gennaio 1931.

Detto importo sarà soggetto a revisione per ogni biennio.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 239. — PIA.

(2992)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 7952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Edoardo Nalezinek, nato a Copodistria il 22 gennaio 1889 da Venceslao e da Giorgia Sanzin, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Nalesini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Edoardo Nalezinek è ridotto nella forma italiana di « Nalesini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Repousch, nata ad Albona il 16 maggio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 febbraio 1390 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1346)

N. 9007.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Lauro Trinaistich, nato a Fiume il 21 aprile 1896 da Francesco e da Pie-

rina Crusich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Trentini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lauro Trinaistich è ridotto nella forma italiana di « Trentini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Mattea Zilich, nata a Zara il 14 febbraio 1892, moglie;

Luigi, nato a Fiume il 9 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1347)

N. 742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Zivcovich Pietro di Antonio e di Baces Vincenza, nato a Zara il 28 gennaio 1899 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Viviani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Zivcovich Pietro di Antonio è ridotto in « Viviani ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Zivcovich Giacomina, nata Vujcovich, nata a Smilcich (Jugoslavia), il 1° aprile 1898, moglie;
Zivcovich Maria, nata a Zara il 29 agosto 1924, figlia;
Zivcovich Gabriele, nato a Zara l'8 febbraio 1926, figlio;
Zivcovich Pietro, nato a Zara il 29 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1360)

N. 1601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kolecka Giovanni Giorgio, di Giovanni e di Stipanov Caterina nato a Borgo Erizzo (Zara) l'11 aprile 1900 e residente a Trieste, via Moisé Luzzatto, 5, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Coleschi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di Zara, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kolecka Giovanni Giorgio di Antonio è ridotto in « Coleschi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(2964)

N. 7666.

Il PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Caterina Milcenich, nata a Fiume il 31 maggio 1906 da Natale e da Anna Capudi, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Milcenni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Caterina Milcenich è ridotto nella forma italiana di « Milcenni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 4 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1392)

N. 16905.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Ancich, nato a Fiume il 16 dicembre 1904 da Giovanni e da Francesca Merkel, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Anci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ancich è ridotto nella forma italiana di « Anci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 31 maggio 1930-VIII, è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Sig. Ernesto Bussi a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Zara.

Roma, 31 maggio 1930 - Anno VIII

(2983)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del « modus vivendi » italo-francese.

Addì 30 maggio 1930 è intervenuto in Parigi tra il Regio Ambasciatore in quella capitale e il Ministro degli affari esteri francese uno scambio di note per la proroga al 1° dicembre 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 1927.

Tali note sono redatte in base alla formula già usata per le precedenti proroghe.

(2989)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 128.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.86	Oro	368.35
Svizzera	369.75	Belgrado	33.75
Londra	92.768	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	231.05	Norvegia	5.107
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.56	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.693	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.15
Peso Argentino Oro	16.475	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	7.235	Rendita 3 % lordo	41.575
New York	19.09	Consolidato 5 %	85.325
Dollaro Canadese	19.075	Obblig. Venezie 3.50 %	75.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 26061 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Zavaglio Giacomo di Fermo — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 433 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: De Florian Ferruccia fu Narciso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 5 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Adi Caieh (Colonia Eritrea) — Intestazione: Fabozzi Eolo di Eugenio — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 12085 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Di Salvo Donato fu Antonio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(995)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 159.

Il sig. Laganà Salvatore fu Domenico residente a Reggio Calabria, piazza Duomo, ha diffidato, a mezzo di atto notificato pel ministerio dell'ufficiale giudiziario De Marco Ilario del tribunale di Reggio Calabria il 14 febbraio 1930-VIII, la propria moglie signora Provazza Adelina fu Saverio residente pure a Reggio Calabria, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 % del P. L. n. 270 di L. 745 intestato a detta signora Provazza con vincolo dotale, e dalla stessa indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato da esso signor Laganà Salvatore fu Domenico.

Roma, addì 2 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2025)

Diffida per restituzione di certificato nominativo di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

Il sig. Brocco Renato fu Francesco, domiciliato elettivamente in Roma presso lo studio del notaio Urbani in via Arenula, 4, con atto notificato addì 10 febbraio corrente anno pel ministerio dell'ufficiale giudiziario Berti Cesare del tribunale di Velletri ha, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffidato l'avvocato sig. Bernabei Gaspare di Alessandro, domiciliato in Velletri, corso Vittorio Emanuele, 122, a restituirgli entro il termine di legge il certificato nominativo di rendita consolidato 5 % n. 208452 di L. 2890 intestato a « Brocco Gabriella di Renato minore sotto la patria potestà del padre domiciliato ad Anzio (Roma) e figli nascituri da legittimo matrimonio di detto Brocco Renato » facendo le altre avvertenze di cui all'articolo predetto.

Ai termini del ripetuto art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza la consegna del predetto certificato e senza che sieno intervenute regolari opposizioni, il certificato stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione presentata dal sig. Brocco Renato.

Roma, addì 2 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2026)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 150 posti di notaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e gli articoli 8 e seguenti del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a centocinquanta posti di notaro, per le sedi indicate nell'elenco allegato al presente decreto, da assegnarsi, per ciascun distretto notarile, nella misura di due terzi per esame e di un terzo per titoli.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso per esami, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6° certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti fisici. In caso diverso, questi debbono essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario deve esprimere il suo parere sull'attitudine dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica. I concorrenti che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato Impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8° estratto autentico del registro dei praticanti, rilasciato dal competente Consiglio notarile, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, o compirà almeno 15 giorni prima della data fissata per le prove scritte, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; oppure la contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del citato Regio decreto. Nei casi di pratica abbreviata il concorrente dovrà produrre anche i documenti che l'hanno giustificata.

I candidati notai, in luogo dei predetti documenti, basterà che esibiscano un certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della competente Corte d'appello o dal Ministero della giustizia, dal quale risulti che il concorrente ha già superato l'esame di abilitazione al notariato o è stato dichiarato idoneo in esami di concorso per la nomina a notaro, con l'indicazione del voto complessivo riportato (numeratore e denominatore);

9° fotografia con firma autografa del concorrente, vidimata ed autenticata da un notaro;

10° documenti relativi a servizi e benemerenze militari;

11° tutti quegli altri documenti e titoli che il concorrente reputerà opportuno esibire;

12° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato;

13° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile distrettuale o sussidiario della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Non possono prendere parte al concorso per esame coloro che in entrambi i precedenti concorsi per nomina a notaro, banditi con i decreti 12 agosto 1927 e 8 ottobre 1928, non conseguirono l'idoneità. A tale effetto si considerano riprovati anche coloro che si siano ritirati o siano stati espulsi durante una prova di esame dei concorsi predetti, ed in quelle sostenute non abbiano riportato almeno trenta punti per ciascuna prova e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo da L. 5, al Ministro per la giustizia

e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capoverso, 10, 11 e 13 di cui al precedente art. 2.

Al concorso per titoli possono prender parte soltanto coloro:

a) che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato anteriormente al 1° luglio 1913 (art. 167 lettere *a*) e *b*) della legge 16 febbraio 1913, n. 89);

b) che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato successivamente a tale data, ma prima della guerra, ed abbiano prestato servizio militare durante la guerra, purchè la durata del servizio predetto non sia stata inferiore ad un anno (art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579);

c) che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato nella sessione del gennaio 1920 od in quella immediatamente successiva e che, avuto riguardo alla data della loro iscrizione nel registro dei praticanti, hanno diritto a far retrodatare la conseguita idoneità al tempo, in tutto o in parte, in cui ebbero a prestare il servizio militare durante la guerra per la durata non minore di un anno (articoli 1 e 2 del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601);

d) che siano invalidi di guerra ed abbiano superato l'esame di abilitazione o d'idoneità al notariato (art. 10 della legge 26 agosto 1921, n. 1295);

e) che abbiano esercitato funzioni di coadiutore permanente anteriormente al 1° luglio 1925, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza) (art. 5 della legge 6 agosto 1926, n. 1365).

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, nè per esame nè per titoli, coloro che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino iscritti nei ruoli dei notari in esercizio, o, in seguito a nomina conseguita, abbiano titolo per esserlo.

Non sono parimenti ammessi al concorso per esame coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il 50° anno di età.

Tutti i documenti richiesti dai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere prodotti in originale e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2.

Gl'invalidi di guerra, sia che prendano parte al concorso per esami che a quello per titoli, oltre i documenti indicati negli articoli 2 e 3, debbono produrre un certificato rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che alla data del presente decreto godono di pensione o assegno, con l'indicazione della categoria corrispondente. La nomina a notaro degli invalidi di guerra è sempre subordinata all'esito della visita medico-collegiale alla quale dovranno essere sottoposti a sensi dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 5.

Le domande d'ammissione al concorso, sia per esame che per titoli, e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 12 e 13 dell'art. 2 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine di quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il concorrente risiede.

Le domande debbono essere corredate dei documenti richiesti e di un elenco, in carta libera, dei medesimi, redatto in duplice esemplare. Nelle domande deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

Art. 6.

L'aspirante che intenda partecipare contemporaneamente al concorso per esame ed a quello per titoli deve presentare due distinte domande ed allegare a quella per il concorso per esame tutti i documenti richiesti, facendone nella domanda per il concorso per titoli, espresso richiamo. A ciascuna domanda sarà unita una distinta bolletta di quietanza delle L. 100 di cui al n. 13 dell'art. 2, con l'indicazione del concorso al quale si riferisce.

Art. 7.

Il Ministro delibera sull'ammissione degli aspiranti al concorso, dandone loro partecipazione individuale.

Art. 8.

L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principî dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 1930, alle ore 9, nei locali che saranno all'uopo destinati.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intende superato se il concorrente abbia riportato almeno 30 punti in ciascun gruppo di materie e non meno di 105 punti nel complesso.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei comma precedenti.

Art. 11.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di abilitazione o d'idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, dopo l'applicazione del precedente comma, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

Nel concorso per titoli i componenti la Commissione esaminatrice dispongono ciascuno di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituirà il punto definitivo col quale sarà collocato in graduatoria.

A parità di voti, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Tanto la graduatoria dei vincitori del concorso per esame e dei dichiarati idonei — quanto quella dei classificati primi nel concorso per titoli, in numero doppio dei posti da assegnarsi — saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 14.

Entro venti giorni dalla data del *Bollettino Ufficiale* del Ministero in cui saranno pubblicate le graduatorie di cui al precedente articolo, i concorrenti ivi compresi dovranno far pervenire al procuratore del Re, al quale hanno presentato la domanda d'ammissione al concorso, una dichiarazione nella quale indicheranno le sedi cui aspirano ed il relativo ordine di preferenza. Omettendosi tale dichiarazione, saranno applicabili le sanzioni previste nell'articolo 29, ultimo comma, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta della sede.

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

Allegato al decreto Ministeriale 5 giugno 1930.

Elenco delle sedi notarili vacanti da assegnarsi per concorso per esame e per titoli.

Corte d'appello di Ancona:

Distretto notarile di Ancona (posti 1):
Montemarciano
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Ascoli Piceno (posti 5):
Acquasanta
Falerone
Monsampolo del Tronto
Monteleone di Fermo
Servigliano
(da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di Macerata (posti 2):
Caldarola
Porto Recanati
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Pesaro (posti 4):
Cagli
San Leo
Sant'Angelo in Vado
Tavoleto
(da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Corte di appello di Aquila:

Distretto notarile di Avezzano (posti 1):
Aielli
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Chieti (posti 2):
Palena
Rapino
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Lanciano (posti 1):
Rosello
(da assegnarsi per esame).

Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara (posti 3):
Manoppello
Notaresco
Valle Castellana
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Corte d'appello di Bari:

Distretto notarile di Foggia (posti 3):
Apricena
Panni
Peschici
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Corte d'appello di Bologna:

Distretto notarile di Ferrara (posti 2):
Argenta (posti 2)
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Forlì (posti 3):
Bagno di Romagna
Civitella di Romagna
Verghereto
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Modena (posti 1):
Lama Mocogno
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Piacenza (posti 1):
Morfasso
(da assegnarsi per titoli).

Distretto notarile di Ravenna (posti 4):
Casola Valsenio
Conselice
Faenza
Russi
(da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Reggio Emilia (posti 1):
Carpineti
(da assegnarsi per esame).

Corte d'appello di Cagliari:

Distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei (posti 3):
Giba
Muravera
Teulada
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Oristano (posti 4):
Cabras
Fordongianus
Sedilo
Senis
(da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania (posti 7):
Aggius
Buddusò
Fonni
Nulvi
Orani
Oschiri
Villanova Monteleone
(da assegnarsi 5 per esame e 2 per titoli).

Corte d'appello di Catanzaro:

Distretto notarile di Castrovillari (posti 3):
San Donato di Ninea
Sant'Agata di Esaro
Tarsia
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Cosenza (posti 2):
Orsomarso
Scalea
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Gerace Marina (posti 3):
Ciminà
Ferruzzano
Platì
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Rossano (posti 1):
Vaccarizzo Albanese
(da assegnarsi per esame).

Corte d'appello di Firenze:

Distretto notarile di Arezzo (posti 1):
Sestino
(da assegnarsi per esame).

Distretti notarili riuniti di Firenze e Pistoia (posti 1):
Firenzuola
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Grosseto (posti 3):
Campagnatico
Monterotondo (frazione del comune di Massa Marittima)
Montieri
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Lucca (posti 1):
Gallicano
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Pisa (posti 3):
Castelnuovo in Val di Cecina
Peccioli
Santa Maria a Monte
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Siena (posti 2):
San Casciano dei Bagni
Torrita di Siena
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Corte d'appello di Genova:

Distretto notarile di Spezia (posti 5):
Bolano
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Ortonovo
Sesta Godano
(da assegnarsi 4 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Massa (posti 3):
Carrara
Fivizzano
Massa
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di San Remo (posti 1):
Triora
(da assegnarsi per titoli).

Distretto notarile di Savona (posti 1):
Mioglia
(da assegnarsi per esame).

Corte d'appello di Milano:

Distretto notarile di Sondrio (posti 2):
Morbegno
Teglio
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Sezione di Corte d'appello di Brescia:

Distretto notarile di Brescia (posti 4):
Borno
Passirano
Tremosine
Vobarno
(da assegnarsi 2 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di Cremona (posti 3):
Cingia de' Botti
Cremona
Piadena
(da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Mantova (posti 2):
Borgoforte
Sabbioneta
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Corte d'appello di Napoli:

Distretto notarile di Avellino (posti 1):
Volturara Irpina
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Campobasso (posti 2):
Guardialfiera
San Pietro Avellana
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Salerno (posti 2):
Acerno
Bracigliano
(da assegnarsi per esame).

Sezione di Corte d'appello di Potenza:

Distretto notarile di Lagonegro (posti 2):
Castelsaraceno
Lauria
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Matera (posti 1):
Pomarico
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Potenza (posti 1):
Pietrapertosa
(da assegnarsi per titoli).

Corte d'appello di Palermo:

Distretto notarile di Agrigento (posti 1):
Lampedusa e Linosa
(da assegnarsi per titoli).

Corte d'appello di Roma:

Distretto notarile di Cassino (posti 1):
Vallerotonda
(da assegnarsi per esame).

Sezione di Corte d'appello di Perugia:

Distretti notarili riuniti di Terni e Spoleto (posti 1):
Cerreto di Spoleto
(da assegnarsi per titoli).

Corte d'appello di Torino:

Distretto notarile di Alessandria (posti 6):
Alessandria
Bosco Marengo
Cabella Ligure
Sezzadio
Vesime
Voltaggio
(da assegnarsi 4 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di Asti (posti 1):
Costigliole d'Asti
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Biella (posti 1):
Zubiena
(da assegnarsi per titoli).

Distretto notarile di Cuneo (posti 6):
Garessio
Monesiglio
Murazzano
Prazzo
Revello
Pietraporzio (frazione del comune di Sambuco-Pietraporzio)
(da assegnarsi 4 per esame e 2 per titoli).

Distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta (posti 4):
Brusson
Caravino (frazione del comune di Masino)
S. Martino Canavese
Valperga
(da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli (posti 1):
Biandrate
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Pallanza (posti 2):
Bannio Anzino
Villa d'Ossola
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Torino (posti 2):
Cherasco
Villar Pellice
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Corte d'appello di Trieste:

Distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo (posti 10):
Ampezzo
Barcis
Clauzetto
Nimis
Polcenigo
Pontebba
Tolmezzo
Udine (2 posti)
Venzone
(da assegnarsi 7 per esame e 3 per titoli).

Corte d'appello di Venezia:

Distretto notarile di Belluno (posti 5):
Cencenighe
Fonzaso
Puos d'Alpago
Santo Stefano di Cadore
Vigo di Cadore
(da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di Padova (posti 2):
Correzzola
Piombino Dese
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Rovigo (posti 1):
Porto Tolle
(da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di Treviso (posti 2):
Fonte
Roncade
(da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di Venezia (posti 1):
Venezia
(da assegnarsi per titoli).

Distretto notarile di Vicenza (posti 5):
Cismon
Montecchio Precalcino
Sandrigo
San Giacomo di Lusiana (frazione del comune di Lusiana)
Trissino
(da assegnarsi 4 per esame e 1 per titoli).

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

(2988)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.